



CITTA' DI LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

(art. 12 L.R. 21 febbraio 2005, n. 17)

Testo adeguato al Piano di Indirizzo Regionale concernente “*Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del Demanio marittimo*” approvato con deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n° 147 del 12 giugno 2007.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

(ai sensi del D. Lgs 3.04.2006 n° 152 e s.m.i. e del Reg. Reg. n. 3/2008 e ss. mm. ii.)

RAPPORTO PRELIMINARE

Redattori del Piano

Ing. Pasqualino Nicotera (coordinatore)

Arch. Giovanni Iuffrida

Collaboratori:

Geom. Giuseppe Falvo

Geom. Giuseppe Mastroianni

Geom. Alfredo Ruberto

Geom. Santo Vescio

Giugno 2013



INDICE

CITTÀ DI LAMEZIA TERME	2
INTRODUZIONE	3
1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ’.....	3
2. QUADRO NORMATIVO	5
2.1 IL CONTESTO COMUNITARIO: LA DIRETTIVA 2001/42/CE.....	5
2.2 IL CONTESTO NAZIONALE: IL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152.....	6
2.3 IL CONTESTO REGIONALE: IL REGOLAMENTO REGIONALE 4 AGOSTO 2008, N. 3.....	8
3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO	11
4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	12
4.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA	13
4.2. GLI INDIRIZZI DEL PCS: CRITICITÀ E SVILUPPO.....	13
5. ANALISI AMBIENTALE	17
5.1. AMBIENTE PAESAGGIO E VINCOLI DI TUTELA	17
5.2. ASPETTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI	19
6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE	21
7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE	24
7.1 LE MISURE PREMIALI PREVISTE DAL PIANO	26
8. CONCLUSIONI	28
8.1 CONCLUSIONI IN MERITO ALLA SOSTENIBILITÀ DEL PCS.....	28
8.2 CONCLUSIONI IN MERITO ALL’ASSOGGETTABILITÀ A VAS.....	29

INTRODUZIONE

Il presente rapporto costituisce elaborato ai fini della Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (da ora VAS) del Piano Comunale di Spiaggia (da ora PCS) del Comune di Lamezia Terme.

La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, introdotta a livello europeo dalla Direttiva 42/2001/CE - recepita a livello nazionale con Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 e ss.mm.ii. - *“ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni di uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica”*.

Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è di valutare, preventivamente, se i piani possano avere effetti significativi sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione (VAS) secondo le disposizioni del citato D.Lgs. 152/2006 considerato il diverso livello di sensibilità ambientale delle aree interessate.

1. PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

La fase di verifica di assoggettabilità, detta anche *screening*, è finalizzata a valutare la possibilità di applicare la VAS ai piani e ai programmi di cui all'art. 6, comma 3, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. secondo le modalità definite dall'art.12 del Decreto medesimo

L'Autorità procedente (Comune di Lamezia Terme) trasmette all'Autorità Competente (Regione Calabria) un Rapporto Preliminare comprendente una descrizione del Piano o Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente definiti sulla base dei criteri dell'allegato I al Decreto. Detto Rapporto Preliminare è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale i quali, entro trenta giorni dal ricevimento, inviano il proprio parere all'Autorità Competente e a quella Procedente.

Con nota n.150874 del 02/05/2013 acquisita al protocollo del Comune con il n. 17604/2012 il Dipartimento Ambiente ha comunicato quali siano i soggetti competenti da interessare alla procedura che si pone in essere.

L'Autorità Competente valuta, sulla base degli elementi di cui all'allegato I e tenuto conto delle osservazioni pervenute, se il Piano o Programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il P/P dai successivi obblighi della procedura di VAS.

Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

2. QUADRO NORMATIVO

2.1 Il contesto comunitario: la Direttiva 2001/42/CE

La VAS è un processo di supporto alla decisione introdotto nello scenario programmatico europeo dalla **Direttiva 2001/42/CE** del 27 giugno 2001 “*Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente*” (di seguito, Direttiva VAS).

Essa completa una lunga stagione normativa che ha visto l’Unione Europea e gli Stati membri impegnati nella applicazione di procedure, metodologie e tecniche per integrare la valutazione ambientale preventiva nei progetti, nei programmi e nei piani e che ha portato alla promulgazione della Direttiva 85/337/CEE relativa alla valutazione degli effetti di determinati progetti sull’ambiente (VIA) e della Direttiva 92/43/CEE sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (VInA), finalizzata alla tutela della biodiversità sui Siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

Rispetto a queste ultime, la Direttiva VAS si configura come una iniziativa legislativa ad alto potenziale di prevenzione ambientale, posto che regola decisioni che ricadono in ambiti territoriali e settoriali molto più ampi di quelli dei progetti regolati dalla direttiva sulla VIA o di quelli relativi alla Rete Natura 2000, dove la valutazione ambientale è peraltro uno strumento generale di prevenzione utilizzato principalmente per conseguire la riduzione e/o la compensazione dell’impatto ambientale. La direttiva sulla VAS estende l’ambito di applicazione nella consapevolezza che **i cambiamenti ambientali sono causati non solo dalla realizzazione di nuovi progetti, ma anche dalla messa in atto delle decisioni strategiche contenute nei piani e programmi**. Essa rappresenta inoltre un’opportunità per dare impulso decisivo al nuovo modello di pianificazione e programmazione sostenibile, introducendo uno strumento chiave, la **VAS, per assumere la sostenibilità come obiettivo determinante nel processo decisionale**.

Altri riferimenti comunitari utilizzati ai fini della redazione del presente documento sono:

- ⊕ Linee Guida della Commissione Europea per l'applicazione della Direttiva 2001/42/CE: *Attuazione della Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;*
- ⊕ Linee Guida dell’Autorità Ambientale Nazionale: *L’applicazione della Direttiva 2001/42/CE al ciclo di programmazione 2007-2013 dei fondi strutturali in Italia.*

2.2 Il contesto nazionale: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Il recepimento effettivo della Direttiva VAS in Italia è avvenuto con il **D.lgs. n.152/2006** (Codice dell'Ambiente), recante “Norme in materia ambientale”, che nella Parte II, Titolo II, ripartisce le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.

Per quanto riguarda la VAS, il D.Lgs. n. 152/2006, nella Parte II, Titolo II, recepisce la Direttiva 2001/42/CE, ripartendo le competenze per l’effettuazione della Procedura di VAS dei piani/programmi fra lo Stato e le Regioni secondo il criterio di riparto definito dalla competenza per l’approvazione degli stessi.

Il 29 gennaio 2008 è stato pubblicato il, **D.lgs. n. 4/2008** recante “*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*”.

Il provvedimento ha novellato il D.lgs. 152/2006 per quanto concerne gli articoli relativi alla Valutazione di Impatto Ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica, al fine di accogliere le censure avanzate dall'Unione europea in merito alla non corretta trasposizione nazionale delle regole comunitarie.

I principali aspetti introdotti dal D.lgs. 4/2008 coincidono con:

- ⊕ la riformulazione delle procedure di VIA e VAS per garantire loro piena autonomia;
- ⊕ l’allargamento del campo di applicazione della procedura VAS;
- ⊕ l’inclusione dei “piani e programmi relativi agli interventi di telefonia mobile” nella procedura di valutazione ambientale;
- ⊕ l’obbligo di integrare ed aggiornare la valutazione ambientale per le opere strategiche in relazione alle quali il progetto definitivo si discosta notevolmente da quello preliminare;
- ⊕ un più netto confine tra le competenze statali e quelle regionali, prevedendo al contempo una uniformazione delle procedure per evitare inutili discrasie tra Stato e Regioni;
- ⊕ riduzione a 150 giorni del termine massimo per l'espressione del parere della Commissione VIA, ad eccezione delle opere particolarmente complesse per le quali si potrà arrivare a 12 mesi.

Ulteriori modifiche in materia di VAS sono state previste dal legislatore con l’art. 12 della Legge. n.69/2009 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare decreti legislativi

integrativi e correttivi in materia ambientale. A tale delega è stata data attuazione tramite il **D.Lgs. n. 128/2010**¹ che introduce sostanzialmente due rilevanti novità:

- 1) la prima è data dalla esclusione delle procedure di VAS per le revisioni di piani e programmi e di provvedimenti di attuazione in cui le novità introdotte non comportino effetti significativi sull'ambiente;
- 2) il secondo punto concerne il parere motivato rilasciato dall'autorità competente per l'approvazione della VAS, il quale, viene definito come il provvedimento obbligatorio, con eventuali osservazioni e condizioni, che conclude la procedura di VAS e che viene espresso dall'autorità competente sulla base dell'istruttoria e degli esiti delle consultazioni.

In ultimo rileva, per il caso in oggetto, ricordare quanto previsto recentemente dal **D.L. n. 70/2011 (convertito nella Legge n. 106/2011)** in merito all'assoggettabilità a VAS di piani urbanistici attuativi.

La legge in questione, infatti, al fine semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all'art. 16 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e ss.mm.ii., ha aggiunto il seguente comma: *“Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.*

Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati.

I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma”.

¹ Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n. 128 “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69.*” (GU n. 186 del 11/8/2010).

2.3 Il contesto regionale: il Regolamento Regionale 4 agosto 2008, n. 3

La Legge urbanistica regionale della Calabria n. 19/2002 e ss.mm.ii.², prevede all'art. 10 che la Regione, le Province e i Comuni provvedano, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione e di approvazione dei propri piani, alla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e della Repubblica, attraverso le verifiche di coerenza e compatibilità.

La prima mira ad accertare che i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi ed alle procedure di cui alla presente legge, siano coerenti con quelle della pianificazione vigente, ai diversi livelli, e si applica agli obiettivi della pianificazione strutturale ed operativa.

Mentre, la verifica di compatibilità accerta che gli usi e le trasformazioni del territorio siano compatibili con i sistemi naturalistico-ambientali, insediativi e relazionali, definiti in base ai principi e alle procedure di cui alla legge in oggetto. Essa trova applicazione nelle modalità di intervento della pianificazione strutturale ed operativa.

La norma regionale prevede, inoltre, che **“gli enti titolari del governo del territorio, preliminarmente alla adozione degli atti di pianificazione strutturale danno vita a procedure di verifica della coerenza e della compatibilità di tali atti con gli strumenti della pianificazione urbana e territoriale e con i piani di settore ove esistenti, ai fini della valutazione di sostenibilità”**.

Con la L.R. n. 14/2006³ il legislatore regionale ha modificato l'art. 10 stabilendo che la predetta verifica possa essere effettuata, quando necessario, facendo ricorso alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della Direttiva VAS e, nello specifico, operando in conformità alle disposizioni contenute nella direttiva stessa specie per quanto attiene gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9.

A conclusione dell'iter di adeguamento della normativa regionale alla disciplina dettata dalla normativa nazionale, il legislatore regionale ha licenziato un **Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali**⁴ (di seguito Regolamento 3/2008), pubblicato sul BUR Calabria n. 16 del 16/08/08, (modificato dalla Delibera della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 153⁵ e successivamente dal Regolamento regionale n. 5/2009 del 14

² Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 recante “Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria” (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR.: 22 maggio 2002 n. 23, 26 giugno 2003 n. 8, 2 marzo 2005 n. 8, 24 novembre 2006 n. 14, 11 maggio 2007 n. 9, 21 agosto 2007, n. 21).

³ Legge Regionale 24 novembre 2006, n. 14 recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo e uso del territorio. Legge urbanistica della Calabria”.

⁴ REGOLAMENTO REGIONALE 4 agosto 2008, n. 3 “Regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto ambientale, di Valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.

⁵ Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2009, n. 153 “Modifica regolamento regionale delle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale, di Valutazione Ambientale Strategica e di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali”.

maggio 2009⁶) attraverso il quale la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione al dettato normativo di cui alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006. Con successiva Delibera di Giunta Regionale del 23/12/2011 n. 624 la Giunta ha integrato il R.R. n.3 del 04/08/2008 approvando il disciplinare operativo inerente la procedura di VAS applicata agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale.

In particolare l'art. 22 del citato Regolamento Regionale norma la “*Verifica di assoggettabilità*” a VAS, stabilendo che nel caso di Piani e Programmi di cui al comma 3 dell'art. 20 dello stesso Regolamento, ossia nel caso di Piani e Programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente stabilisce, sulla base di una verifica preliminare (screening) se il Piano o Programma debba essere assoggettato o escluso dalla procedura di VAS.

L'art. 8 del Disciplinare Operativo norma le modalità da seguire per i PAU da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

Al tal fine è necessario che l'autorità proponente trasmetta all'autorità competente un **rapporto preliminare** contenente i dati e gli elementi riferibili ai criteri di valutazione di cui “all'allegato E” dello stesso Regolamento, sulla base dei quali poter effettuare le dovute valutazioni in ordine ai possibili impatti significativi del Piano o Programma sull'ambiente.

Il documento preliminare è sottoposto ad una consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale, individuati dall'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente.

Una volta conclusa la fase di consultazione ed acquisiti i pareri rilasciati dai soggetti competenti in materia ambientale (entro trenta giorni dall'inizio della consultazione) l'autorità competente emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o programma dalla Valutazione Ambientale Strategica e definendo eventuali prescrizioni. Tale provvedimento, emesso entro novanta giorni, deve essere reso pubblico, comprese le motivazioni.

ALLEGATO E – Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'art. 22 del Regolamento Regionale n. 3/2008

1. Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- ⌚ *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*

⁶ Regolamento Regionale 14 maggio 2009, n. 5 recante “*Modifica al Regolamento regionale del 4 agosto 2008, n. 3. («Regolamento regionale delle procedure di valutazione di impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e delle procedure di rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali»)*, pubblicato sul BUR del 16/8/08 n. 16.”

- ⌚ *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
- ⌚ *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;*
- ⌚ *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*
- ⌚ *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);*

2. *Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*

- ⌚ *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;*
- ⌚ *carattere cumulativo degli impatti;*
- ⌚ *natura transfrontaliera degli impatti ;*
- ⌚ *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).*

3. PERCORSO METODOLOGICO ADOTTATO

Riferimenti metodologici

Il processo di Verifica di assoggettabilità alla VAS del PCS del Comune di Lamezia Terme è effettuato in riferimento all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, nel rispetto del Regolamento Regionale n.3 del 2008 e del Disciplinare Operativo approvato con DGR n.624 del 23/12/2011.

Fasi operative del percorso di valutazione individuato

In riferimento a quanto sopra indicato le fasi del processo sono:

- ⌚ elaborazione del Rapporto ambientale preliminare del PCS di Lamezia Terme, contenente una descrizione del Piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del Piano, in riferimento ai criteri dell'Allegato I al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- ⌚ individuazione, in collaborazione con l'autorità competente, dei soggetti competenti in materia ambientale;
- ⌚ messa a disposizione del Rapporto ambientale preliminare del PCS e pubblicazione dello stesso su sito web comunale (www.comune.lamezia-terme.cz.it) nonché sul sito della Regione Calabria;
- ⌚ trasmissione ai soggetti competenti individuati del Rapporto ambientale preliminare per acquisirne i rispettivi pareri, che devono pervenire all'autorità competente e precedente entro 30 gg.;
- ⌚ sulla base del Rapporto ambientale preliminare del PCS e delle osservazioni e dei pareri pervenuti, l'autorità competente, sentita l'autorità precedente, entro 90 gg., verifica se il Piano può avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica di assoggettabilità del Piano includendolo o escludendolo dalla procedura VAS, e se necessario ne definisce le prescrizioni;
- ⌚ pubblicazione da parte dell'Autorità Competente del risultato della verifica di assoggettabilità, compreso le motivazioni e le eventuali prescrizioni.

4. PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

La Regione Calabria ha emanato, in data 21 dicembre 2005, la Legge Regionale n.17 e ha successivamente adottato il Piano di Indirizzo Regionale (PIR) relativo alle “*Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo*”, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.147 del 12 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14 luglio 2007 supplemento straordinario n.3 al B.U.R.C. n.12 del 30 giugno 2007 Parti I e II.

In ottemperanza a quanto disposto al comma 1 dell’art 4 del PIR⁷, il Comune di Lamezia Terme ha deciso di dotarsi del PCS, inteso quale piano particolareggiato⁸ di utilizzazione del tratto di arenile interno alle aree di Demanio Marittimo insistenti nel territorio comunale.

Il PCS, redatto ai sensi dell’art. 12 della L.R. 17/2005⁹ e dell’art. 4 del PIR, individua le zone omogenee di intervento e stabilisce, per ciascuna di esse, le tipologie di insediamento nonché il relativo standard sui servizi, con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione ed ai servizi ed attrezzature connessi alle attività degli stabilimenti balneari¹⁰.

Il presente PCS recepisce le recenti riforme normative in materia di delega di funzioni agli Enti Locali, in base alle quali viene definitivamente sancita la gestione totale, da parte dei comuni, delle funzioni amministrative relative alla gestione del demanio marittimo¹¹, compresi i tratti demaniali marittimi, dapprima sottratti alla delega, ed assegnati alla competenza della locale Capitaneria di Porto, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti¹².

Formano parte integrante del PCS le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) e le cartografie dello stato di fatto e di progetto delle aree demaniali oggetto di gestione da parte del Comune di Lamezia Terme.

⁷ Piano di Indirizzo Regionale concernente “*Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree di demanio Marittimo*”, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale della Calabria n. 147 del 12 giugno 2007

⁸ Art. 24 comma 1 lettera g) Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m.i. recante “*Norme per la tutela, governo ed uso del territorio*” (Legge Urbanistica Regionale)

⁹ Legge Regionale 21 dicembre 2005, n. 17 recante “*Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree di Demanio Marittimo*”

¹⁰ Art. 3 comma 1 lett. b) del PIR

¹¹ Art. 59 D.P.R. 616/77, Legge 59/97, art. 105 D. Lgs 112/98, L.R. 17/2005, Decreto Regione Calabria n. 16066 del 24.10.2007, Circolare M_TRA/DINFR/4520 del 17.04.2008.

¹² Accordo-trasferimento delega Capitaneria di Porto di VV – Comune di Lamezia Terme del 21 gennaio 2009, ai sensi della Circolare M_TRA/DINFR/4520 del 17 aprile 2008

4.1. Ambito di applicazione del Piano comunale di spiaggia

Il piano e le NTA definiscono e normano la destinazione d'uso del Demanio marittimo ricadente nell'ambito comunale di Lamezia Terme. Il PCS definisce, quindi, un quadro di riferimento per progetti e altre attività disciplinate dal Piano di Indirizzo Regionale P.I.R. relativo alle “*Norme per l'esercizio e delega di funzioni amministrative del Demanio Marittimo*”.

L'ambito d'azione del PCS è, dunque, ai sensi della normativa di riferimento (art. 6 del PIR), definito dalla linea del Demanio marittimo.

Costituiscono aree di Demanio marittimo le porzioni di territorio comunale di vecchia e nuova formazione, ossia risultanti dall'accrescimento della zona dunale nel tempo, individuate in Catasto con i seguenti dati identificativi: Intestatario Demanio Pubblico dello stato Ramo Marina Mercantile - Sezione S. Eufemia, Foglio 9, p.lla 15; Foglio 17, p.lla 14, p.lla 202; Foglio 23, p.lla 1; Foglio 29, p.lla 7; Foglio 38, p.lle 1,15,16 e 17, Foglio 49, p.lla 1, 178, 179,180 e 181, p.lla 101; Foglio 55, p.lla 1 e p.lla 22.

L'ambito di applicazione del PCS, quindi, è individuata in quella porzione di Demanio marittimo costituito dall'arenile di competenza comunale confinante a nord con il comune di Gizzeria, ad est con la fine del tratto dunale e l'inizio della fascia boschiva frangivento, a sud con il comune di Curinga e ad ovest con la linea di riva.

Nel tratto terminale della costa, al confine con il Comune di Curinga e separata dal restante tratto di costa disciplinato dal PCS dalla foce del Fiume Turrina, ricade nell'ambito del territorio comunale l'estrema propaggine dell'area SIC IT9330089 “Dune dell'Angitola” che interessa in maniera preponderante i territori dei Comuni di Curinga e Pizzo e per il quale il PCS prevede la salvaguardia assoluta.

4.2. Gli indirizzi del PCS: criticità e sviluppo¹³

Il PCS rappresenta, in assoluto, per il tratto di arenile ricadente nel territorio di Lamezia Terme, il primo strumento di pianificazione di dettaglio delle attività insediabili nella fascia costiera¹⁴.

¹³ I contenuti del presente paragrafo sono stati desunti dal Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Lamezia Terme.

¹⁴ Il piano di specificazione dell'arenile viene per la prima volta introdotto nella normativa tecnica del PRG di Lamezia Terme approvato con DP Reg. Calabria n. 201 del 31 marzo 1998.

In uno scenario che appare a colpo d'occhio abbastanza sguarnito in termini di attrezzature e di preesistenti servizi turistici, ma nello stesso tempo sconfinato per lo spazio a disposizione, la prima tentazione è quella di riferirsi a modelli di sviluppo della costa improntati allo sviluppo balneare di massa.

Questi modelli, applicati al territorio di riferimento, si rivelano fin da subito di difficile implementazione, considerato che la città di Lamezia Terme non possiede ancora quelle dotazioni in termini di capacità ricettiva tali da inserirla nel circuito delle mete turistiche balneari di riferimento del Mezzogiorno d'Italia, alla pari con le località quali Capo Vaticano, Tropea, Nicotera e Pizzo.

L'analisi della domanda restituisce invece un'utenza interna consolidata, affatto trascurabile, che si riversa sulle spiagge lametine con frequenza quotidiana, proveniente oltre che dal comune di Lamezia Terme, anche dai comuni vicini che non dispongono di sbocco a mare. A questa quota vanno aggiunte le presenze nei villaggi residenziali esistenti nelle località Marinella, Cafarone e Ginepri, e vanno sottratte quelle "quote di evasione" rappresentate dalle famiglie lametine e dei paesi vicini che hanno acquistato la residenza estiva nei comuni costieri tirrenici o addirittura sulla costa ionica catanzarese.

Le fasi di studio dell'analisi morfologica e del sistema attuale di fruizione delle spiagge a fini turistico-balneari restituiscono un quadro generale dal quale emergono almeno tre indicatori di primaria importanza, pressoché costanti e validi per tutto l'ambito comunale di intervento:

1. **P'elevata potenzialità** di utilizzazione del litorale lametino, in termini di capacità di attrazione e di opportunità di generazione di sviluppo turistico;
2. **la scarsa presenza di infrastrutture** di base (sistemi di accesso, dotazioni tecnologiche pubbliche, assenza di attrezzature di richiamo, ecc.);
3. la necessità, non più rinviabile, di **realizzare una programmazione a breve e medio termine** che possa consentire la localizzazione di impianti turistico-balneari capaci di intercettare il notevole flusso di utenza stagionale, ovviamente nel rispetto e nella tutela dei caratteri ambientali e naturalistici ancora largamente presenti su tutto il tratto di litorale.

Il modello di fruizione della spiaggia che si propone con il PCS è basato essenzialmente sui tre **fattori di criticità e/o sviluppo** che sono emersi dalla fase di analisi.

Occorre ribadire che nel programmare le opere e le strutture degli insediamenti concedibili è necessario puntare ad un impatto il più contenuto possibile sull'attuale ambiente litorale, che allo stato coincide pressoché come un'unica spiaggia libera, connotata esclusivamente dalla

conformazione naturale dell'ambiente dunale e, nel confine a monte, da un bosco costiero che ha funzioni di filtro rispetto all'entroterra antropizzato.

In questo quadro di precario equilibrio dell'ambiente naturale, è d'obbligo agire con cautela nell'attrezzare l'arenile, consentendo impianti balneari a carattere stagionale, precario e rimovibile, al fine di mantenere inalterato l'aspetto naturale della spiaggia nei periodi al di fuori della stagione turistica, limitando le strutture permanenti ai soli stabilimenti che decidono di realizzare pubblici esercizi di ristorazione a carattere non stagionale.

Nel dimensionamento dei manufatti e delle attrezzature e nell'utilizzo dei materiali e delle tecniche di costruzione è stata data primaria importanza alla limitazione dell'impatto visivo delle strutture nei confronti dell'ambiente naturale delle spiagge e del bosco litoraneo, al fine di contenere la barriera visiva delle costruzioni rispetto alla vista della spiaggia.

Specifiche limitazioni sono state date al fronte mare concedibile, alla superficie coperta realizzabile, al posizionamento dei manufatti nei vari settori dell'area in CDM, alla tipologia dei manufatti, alle caratteristiche costruttive delle strutture principali e di quelle complementari, agli spazi da mantenere liberi da ogni attrezzatura. Per maggiori dettagli si rimanda agli articoli delle NTA che fanno parte integrante e sostanziale del Piano.

Nel dimensionamento delle aree da concedere a fini turistici è stata data particolare attenzione:

- **al rispetto delle distanze minime misurabili tra due impianti balneari** destinato alla libera fruizione della spiaggia (tratto di spiaggia libera), che in ogni caso non deve essere minore di mt. 50,00 (limite derogabile solo per lidi riferiti alla medesima struttura turistico-ricettiva);




Figura 1 Estratto cartografia di Piano - Ambito Ginepri. Tratto di spiaggia libera di 50 mt

- al rispetto del disposto di cui all'art. 6 comma 4 del PIR, che statuisce il **mantenimento di tratti di fronte mare destinati all'uso pubblico** ed alla libera balneazione, pari ad almeno il 30% del fronte mare calcolato in relazione all'estensione della fascia demaniale disponibile alla sola balneazione.

Limitando i fronti concedibili alle misure previste nel presente piano si otterrà al massimo, a regime, un rapporto di parità tra le aree destinate a strutture balneari e quelle destinate a spiaggia libera.

Per quanto attiene il primo tratto (di circa 100 metri di fronte) dell'arenile a confine con il comune di Gizzeria, già di fatto qualificatasi per la sua attrazione verso i surfisti, è importante il mantenimento della sua destinazione, riconoscendo in tal senso le naturali potenzialità (ampia spiaggia priva di ostacoli, vento termico costante da aprile a settembre) per essere valorizzata come sport ideale per la pratica del windsurf, del kitesurf e della vela nei circuiti nazionali ed internazionali con positivi riflessi sul turismo, che il piano strategico individua come strategia futura di sviluppo della città.

5. ANALISI AMBIENTALE

5.1. Ambiente paesaggio e vincoli di tutela

Il territorio costiero oggetto del presente PCS è inserito nell'elenco delle località di cui all'art. 2 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, recante norme sulla protezione delle bellezze naturali.

È altresì soggetto a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 42/2004 (modificato dall'art. 2 del D. Lgs. 63/2008), in quanto compreso in una fascia della profondità di 300 dalla linea di battigia, nonché i tratti di arenile (per una fascia di 300 ml) interessati da fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera c) del citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

Inoltre nel Piano di Assetto Idrogeologico vengono individuate delle “aree d'attenzione per pericolo di inondazione”. Queste zone, sul litorale lamentino sono individuate alla foce dei tre corsi d'acqua “Torrente Bagni”, “Fiume Amato” e “Fiume Turrina” e sono da considerarsi soggette a vincolo inibitorio. Le NTA del PAI, infatti, all'art. 24 prescrivono che in tali aree *“in mancanza di studi di dettaglio (...) ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4”*. Nelle aree a rischio di inondazione R4 *“sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio”*




Figura 2 PAI; Aree d'attenzione per pericolo inondazione- fonte: WebGis del PAI

5.2. Aspetti ambientali e paesaggistici ¹⁵

Dal punto di vista ambientale-paesaggistico, le aree di demanio marittimo ricadenti nel tratto comunale di competenza sono costituite essenzialmente da un corridoio ecologico costituito dalla distesa continua di arenili sabbiosi ampi e profondi adiacente e perfettamente integrato ad un secondo corridoio ecologico costituito dalla fascia boschiva, altrettanto continua, in cui si alternano pini d'aleppo, pini marittimi, pini domestici, eucalipti, acacie, integrati alla macchia mediterranea spontanea.

Le specie arboree di alto fusto sono state impiantate in epoca fascista, allo scopo di intercettare le correnti aeree e fissare le dune dell'arenile con una fascia preboschiva resistente alla salsedine. Ad integrazione dell'ecosistema, si annota la rete idrografica dei corsi d'acqua a regime torrentizio (Spilinga, Turrina) o fluviale (Amato, Bagni, Cantagalli) che, nel loro tratto terminale, fanno da cerniera tra l'ambiente prettamente marino e quello terrestre.

Su questo sistema naturale sono stati realizzati dall'Amministrazione Comunale due interventi: la "riqualificazione del giardino litoraneo" e la realizzazione della passeggiata marina nell'Ambito Marinella- Cafarone, il primo già ultimato ed il secondo in fase di ultimazione e collaudo. Un ulteriore intervento denominato "PISU della Città di Lamezia Terme – Ampliamento del Giardino Litoraneo mediante la riqualificazione naturalistica e paesaggistica dell'Area Ginepri e la connessione funzionale con l'Area Cafarone" è stato finanziato dalla Regione Calabria ed i relativi lavori sono in fase di consegna.

Dette opere non potevano che essere improntate sul rispetto dell'unicità dei luoghi, in attuazione di una politica di conservazione e valorizzazione delle qualità ambientali, con la finalità di restituire alla comunità lametina ed ai turisti, una fruizione più organizzata, ma sempre nel rispetto dei connotati naturali del sito.

Ma i caratteri di pregio naturalistico-ambientale non si limitano alla spiaggia ed alla fascia boschiva: nel primo tratto di litorale lametino, per intenderci quello nord, ossia confinante con il Comune di Gizzeria, si registra un particolare fenomeno naturale di correnti marine e terrestri, che garantiscono, grazie all'effetto Venturi, pressoché quotidianamente, la permanenza di condizioni ottimali per praticare, nello specchio di mare antistante, ogni disciplina sportiva del settore della vela (wind-surf, kite-surf, vela con scafi monocarena e catamarani, ecc.), garantendo performance di assoluto livello.

¹⁵ I contenuti del presente paragrafo sono stati desunti dal Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Lamezia Terme.

Grazie a queste particolari condizioni, che avvengono in pochissime altre zone del Mediterraneo, ha preso piede, nella zona lametina in questione, uno spontaneo fenomeno di turismo sportivo, che richiama su questo tratto di costa numerosi praticanti, di livello agonistico od anche solo amatoriale, provenienti da ogni parte d'Italia, che decidono di passare le proprie ferie per praticare, appunto, lo sport della vela.

Dalla valorizzazione delle risorse naturali della costa lametina è originata la scelta del modello di sviluppo costiero proposta nel presente PCS, che si limita all'utilizzo a fini turistico-ricreativi esclusivamente del tratto di arenile, lasciando la fascia boschiva ai suoi caratteri naturalistici, secondo le previsioni degli interventi di valorizzazione già programmati.

6. COERENZA DEL PCS CON GLI OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE

Al fine di valutare il generale contributo che il PCS apporta al perseguimento della sostenibilità ambientale e, al contempo, della promozione di una corretta fruizione del litorale da parte della comunità e della componente turistica, è risultato utile nell'ambito della verifica di assoggettabilità, effettuare una valutazione in merito alla coerenza tra gli obiettivi di PCS e gli obiettivi di protezione ambientale definiti in ambito nazionale e internazionale.

Gli obiettivi di protezione ambientale sono stati definiti a partire dalle indicazioni comunitarie e nazionali in materia e dalle principali criticità e opportunità ambientali del territorio ricadente nell'ambito del PCS, emerse nel corso della analisi del contesto ambientale.

Come riferimento per la definizione di un set di obiettivi di protezione ambientale, correlati alla dimensione territoriale e al campo di applicazione delle indicazioni e delle norme contenute nel PCS si è fatto riferimento alla "Strategia d'azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia". Il documento, approvato dal CIPE il 2 agosto 2002, ha individuato per il decennio successivo i principali obiettivi ed azioni per quattro aree prioritarie: clima; natura e biodiversità; qualità dell'ambiente e della vita negli ambienti urbani; uso sostenibile e gestione delle risorse naturali e dei rifiuti. Sono stati selezionati i criteri ritenuti congrui e pertinenti con le finalità e l'ambito di competenza del PCS. Si riportano di seguito gli obiettivi perseguiti dal PCS:

Obiettivi del PCS	
1	l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico-ricreativa, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia-fascia boschiva;
2	l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo, la realizzazione del lungomare cittadino e delle infrastrutture necessarie, premesse essenziali per l'attuazione del piano della costa;
3	la gestione totale delle concessioni demaniali marittime e del controllo del territorio a seguito del trasferimento della delega da parte della Regione Calabria e dell'Autorità militare competente per territorio, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4	l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport veloci);
5	la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;
6	l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e svago.

Di seguito, sono riportati gli obiettivi di protezione ambientale dedotti dalla “Strategia d’azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia” per la verifica di coerenza.

Obiettivi di protezione ambientale per la verifica di coerenza del Piano Comunale di	
A.	preservazione degli usi plurimi del territorio costiero, attraverso l’armonizzazione delle attività antropiche e la riduzione degli impatti;
B.	realizzazione degli obiettivi di salvaguardia ambientale a costi sostenibili per lo sviluppo economico e sociale;
C.	tutela e conservazione delle risorse naturali, nonché di aree di valore paesaggistico e storico culturale, favorendo la gestione integrata dei versanti terrestre e marino anche mediante l’istituzione di aree protette;
D.	il rafforzamento e armonizzazione del quadro istituzionale e normativo finalizzato alla gestione integrata dell’area marina- costiera;
E.	la preparazione e adozione di piani di azione che assicurino il coordinamento tra i diversi livelli dell’amministrazione;
F.	la conservazione delle aree libere;
G.	le azioni che contribuiscano a spostare il baricentro dal consumo alla fruizione dello spazio e delle risorse, naturali e culturali, finalizzata alla conservazione della natura.

Nella seguente tabella sono stati messi a sistema gli obiecti del PCS di Lamezia Terme con gli obiettivi di protezione ambientale individuati ed è stata effettuata una valutazione qualitativa della coerenza utilizzando i seguenti criteri correlati a specifici punteggi:

2	Coerenza diretta	Indica che l’obiettivo del PCS persegue finalità che presentano forti elementi d’integrazione con quelle dell’obiettivo di protezione ambientale esaminato.
1	Coerenza indiretta	Indica che l’obiettivo del PCS persegue finalità sinergiche con quelle dell’obiettivo di protezione ambientale esaminato.
	Indifferenza	Indica che l’obiettivo del PCS persegue finalità non correlate con quelle dell’obiettivo di protezione ambientale esaminato.
- 2	Incoerenza	Indica che l’obiettivo del PCS persegue finalità in contrapposizione con quelle dell’obiettivo di protezione ambientale esaminato.

Tabella 1 Criteri e punteggi di riferimento utilizzati per la verifica di coerenza

Obiettivi del PCS di Lamezia Terme	Obiettivi Protezione ambientale						
	A	B	C	D	E	F	G
l'avvio concreto di una politica di valorizzazione del tratto di arenile di competenza comunale a fini turistico-ricreativa, mediante interventi sostenibili e coerenti con la salvaguardia dei caratteri paesaggistici ed ambientali del contesto naturale di riferimento costituito dall'ecosistema spiaggia-fascia boschiva;	2	2	1			1	
l'attuazione della pianificazione integrata del complesso di interventi di iniziativa pubblica programmati nella fascia litorale, attraverso la riqualificazione del giardino e del bosco litoraneo, la realizzazione del lungomare cittadino e delle infrastrutture necessarie, premesse essenziali per l'attuazione del piano della costa;	2	2	2	1	1		
la gestione totale delle concessioni demaniali marittime e del controllo del territorio a seguito del trasferimento della delega da parte della Regione Calabria e dell'Autorità militare competente per territorio, quale articolazione periferica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;				2	2	2	
l'ottimizzazione delle potenzialità turistiche della costa e delle condizioni favorevoli del sito (arenili ampi, clima mite, fascia boschiva di protezione, venti favorevoli alla disciplina degli sport velici);		1					2
la riqualificazione delle attività esistenti, attraverso la loro normalizzazione ed il raggiungimento di adeguati standard sui servizi e livelli qualitativi alti relativamente a manufatti ed attrezzature;		1					2
l'attuazione di un'offerta qualitativamente e quantitativamente significativa di attività imprenditoriali nei settori del turismo balneare, dei pubblici esercizi, dell'intrattenimento e svago.		2					2

Tabella 2 Verifica di coerenza tra gli obiettivi del PCS e gli obiettivi di protezione ambientale

Da quanto riportato in tabella, risulta evidente l'elevato livello di coerenza che si riscontra tra gli obiettivi di piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale: ognuno di questi infatti riporta più di una interferenza nettamente positiva (valore 2) con le indicazioni del PCS.

Infatti tutte le scelte dell'amministrazione - sintetizzate nei sei obiettivi di PCS - sono volte allo sviluppo e al miglioramento dell'assetto complessivo della fascia di litorale di competenza demaniale con una costante attenzione al rispetto dei valori naturali e paesaggistici dell'ambito.

7. POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI SULLE COMPONENTI INTERESSATE E LE MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE

Al fine di effettuare una valutazione dei potenziali impatti che l'attuazione del PCS può avere sull'ambiente, sono state selezionate le componenti ambientali potenzialmente coinvolte dalle previsioni di piano: di seguito viene riportata una valutazione qualitativa dei suddetti effetti ambientali.

Suolo e sottosuolo

Non si prevedono potenziali impatti negativi sulla componente suolo e sottosuolo. Infatti, la tipologia e le modalità di intervento escludono la possibilità che i manufatti di nuova realizzazione vadano ad incidere in maniera significativa sul consumo di suolo: all'art. 17 delle NTA viene infatti indicato che *“tutti i manufatti e le altre opere fuori terra realizzate sull'arenile ai fini turistico-balneari devono avere le caratteristiche di manufatto mobile stagionale e di struttura di facile rimozione”*. Inoltre viene stabilito che *“la superficie totale coperta rappresentata dalle strutture a supporto della balneazione non deve superare il 10 % (dieci per cento) della superficie del lotto in concessione”*.

Risorse idriche

Come già evidenziato nell'analisi vincolistica dell'ambito di intervento, alcune zone del litorale sono sottoposte a vincolo inibitorio poiché individuate dal PAI come “aree d'attenzione per pericolo di inondazione”. Il PCS definisce queste aree come sottoposte a tutela prescrivendo che nelle suddette aree *“non saranno rilasciate nuove CDM per attività connesse alla balneazione, mentre le attività attualmente esercitate all'interno di dette aree dovranno essere prontamente delocalizzate al di fuori delle aree di esondazione, con priorità assoluta rispetto alle richieste di nuove concessioni”*. **In sintesi, non si prevedono impatti potenziali sulla componente risorse idriche.**



Figura 3 Area sottoposta a tutela. fonte: cartografia di piano

Paesaggio

Il PCS riserva una particolare attenzione alla conservazione del patrimonio paesaggistico della fascia litoranea lametina. Infatti, nelle NTA sono riportati una serie di accorgimenti direttamente volti alla preservazione delle caratteristiche naturali e percettive dell'ambito di intervento.

Per quanto riguarda la realizzazione dei manufatti, le norme tecniche, all'art. 17, prevedono che questi vengano sempre ricoperti in legno, materiale visivamente poco impattante e che ben si adatta all'ambiente marino. Inoltre viene prevista un'occupazione massima del fronte strada parallelo alla spiaggia del 50%, al fine di restituire la visuale del mare a chi viaggia o percorre la strada. Un tale accorgimento si inserisce in un'ottica complessiva di fruizione partecipativa della risorsa mare, sia al livello di fruizione balneare, ma anche dal punto di vista paesaggistico.

Inoltre con l'art. 19, le norme tendono a garantire un elevato grado di inserimento nell'ambiente delle sistemazioni esterne: *“gli stabilimenti balneari ed i lidi attrezzati dovranno essere adeguatamente sistemati a verde, con posa di essenze vegetali ornamentali in contenitori amovibili in legno”*. Sempre nello steso articolo si evidenzia anche la grande attenzione posta nel PCS alla conservazione delle tipologie costruttive, dei materiali e delle essenze arboree tipiche, come elemento di continuità temporale e paesaggistico: *“le essenze utilizzate per il verde, i materiali per le strutture degli stabilimenti balneari, le pavimentazioni pedonali, le recinzioni, dovranno essere realizzati con materiali e caratteri architettonici che tengano conto della morfologia del luogo e delle tradizioni costruttive degli impianti turistico balneari della costa”*.

È previsto l'uso di materiali ecocompatibili quale il cordame, la pietra, l'argilla, il legno, il sughero e inoltre gli elementi vegetali verranno piantumati in una disposizione che ricordi il più possibile quella naturale.

Dunque, è possibile affermare che non si prevedono potenziali impatti negativi del PCS, sulla componente paesaggio che, invece, potrebbe essere positivamente influenzata dall'attuazione delle misure previste nel piano stesso.

Energia

Il PCS prevede tra le norme di realizzazione di manufatti e sistemazioni esterne un'attenzione particolare alle realizzazioni in bioarchitettura e all'utilizzo di tecnologie energetiche poco impattanti. Si fa infatti richiamo sia al risparmio energetico, sia all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili per la produzione di energia, con riferimento alla possibilità di installare pannelli solari.

Le indicazioni di piano fanno prevedere impatti potenzialmente positivi sulla componente energia.

7.1 Le misure premiali previste dal Piano¹⁶

Un elemento innovativo del PCS è rappresentato dal riconoscimento di una premialità per le strutture balneari in grado di rispettare particolari requisiti strutturali.

In questo senso, l'Amministrazione Comunale intende lanciare una campagna civica in favore della fruizione delle spiagge territoriali da parte delle persone con disabilità motorie e sensoriali, estendendone i benefici anche ai bagnanti (ed alle famiglie) con temporanee necessità speciali. L'obiettivo è quello di andare oltre i requisiti minimi "burocratici", prevedendo strutture turistiche in cui ogni persona, anche in condizioni di svantaggio fisico, possa fruire dei servizi in autonomia, andare al bar, poter arrivare da solo all'ombrellone, arrivare direttamente al mare su una passerella di legno: in poche parole non si tratta di organizzare *la spiaggia per disabili*, ma *la spiaggia per tutti*. Può definirsi "**lido senza barriere**" un impianto balneare che, oltre al possesso dei requisiti minimi richiesti per tutti gli stabilimenti, dimostri il possesso, ed il mantenimento nel tempo, dei seguenti standard di servizi:

1. camminamenti e percorsi, dall'ingresso fino al mare e collegamenti per tutti i servizi offerti, totalmente accessibili a persone con difficoltà di deambulazione e con disabilità sensoriali;
2. almeno due ombrelloni (e quattro posti all'ombra) riservati e accessibili con percorsi e passerelle in legno, raggiungibili con carrozzelle e da persone in condizioni di svantaggio fisico;
3. servizi igienici e docce attrezzati con sanitari specifici per persone diversamente abili;
4. area ristoro-somministrazione accessibile, compreso il bancone bar mediante parti ribassate a 90 cm da terra per consentire l'approccio frontale alla sedia a ruote.

Gli impianti balneari in possesso dei requisiti minimi previsti dall'articolo 27 delle NTA, possono fregiarsi della denominazione di "lido senza barriere" e fare richiesta al Comune di Lamezia Terme di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile di un ulteriore 30 %, ferma restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di cui all'art. 13 delle N.T.A.

¹⁶ I contenuti del presente paragrafo sono stati desunti dal Piano Comunale di Spiaggia del Comune di Lamezia Terme.

Un'ulteriore premialità è contenuta nel progetto pilota **“lido solare”**, che fa parte integrante e sostanziale del presente Piano Comunale di Spiaggia. Con detto progetto, l'Amministrazione Comunale intende promuovere un'iniziativa finalizzata alla diffusione delle fonti di energia rinnovabili, quali l'irraggiamento solare negli stabilimenti balneari. L'intenzione dell'iniziativa è quella di offrire alle strutture interessate l'opportunità di coniugare gli aspetti di natura economica con quelli ambientali e turistici e perseguire nel contempo obiettivi di contenimento dei consumi e di miglioramento dell'ambiente.

Gli stabilimenti balneari che adotteranno sulle coperture dei manufatti sistemi di utilizzo del solare termico o sistemi fotovoltaici in grado di auto alimentarsi per almeno il 50 % dei consumi energetici effettivi sono identificati come “lido solare” e potranno fare richiesta al Comune di Lamezia Terme di ottenere una maggiore ampiezza del fronte mare massimo concedibile di un ulteriore 30 %, ferma restando il rispetto della fascia di spiaggia libera di cui all'art. 13 delle NTA.

Al fine di garantire uno sviluppo turistico balneare di livello superiore, è stato riservato il tratto di arenile costituente il water-front dell'agglomerato industriale, coincidente con la parte concedibile – lato sud – dell'ambito Amato e con il contiguo ambito Marina di Maida fino al pontile, a fini turistico-balneari, in grado cioè di ospitare il fronte mare di una tipologia di insediamento turistico riconoscibile quale “Resort integrato”, da ubicarsi nel retrostante territorio costiero ed ovviamente soggetta a rilascio di CDM.

8. CONCLUSIONI

8.1 Conclusioni in merito alla sostenibilità del PCS

In conclusione si può affermare che le analisi e le valutazioni effettuate nell'ambito della presente verifica di assoggettabilità restituiscono un elevato livello di compatibilità ambientale delle scelte di piano.

Infatti, si riscontra una costante attenzione alle tematiche della sostenibilità ambientale, che trova conferma nella verifica dei potenziali impatti sulle componenti ambientali interessate, in particolare, con riferimento alle caratteristiche del piano, possono esser messi in evidenza i seguenti aspetti:

- 1) il PCS non influenza altri piani o programmi, limitandosi alla regolamentazione delle attività esercitabili sull'arenile di competenza, riservando le altre parti di demanio marittimo (pineta litoranea) e di proprietà private (fascia costiera) ad altro piano attuativo, denominato Piano della costa.
- 2) il PCS regola in maniera puntuale e con particolare attenzione alla sostenibilità delle scelte, le attività turistico-balneari. Tra le altre cose il piano si occupa del dimensionamento, posizione, materiali e standard tecnologici dei manufatti, impone limiti di tutela della visuale libera del mare e tutela il rapporto tra spiaggia libera e concessioni. Il quadro che il piano restituisce è quello di uno sfruttamento sostenibile delle risorse dell'arenile, con una forte limitazione delle concessioni per uso balneare sia in termini di fronte concedibile, sia in quantità e tipologia dei manufatti realizzabili (a carattere rimovibile).
- 3) Il modello di sviluppo proposto dal piano è nettamente volto alla sostenibilità e alla tutela delle caratteristiche naturali dell'area di interesse: in particolare la fascia boschiva costituita da pini d'aleppo, pini marittimi, pini domestici, eucalipti, acacie, integrati alla macchia mediterranea spontanea, non viene intaccata dalle previsioni di piano.

Con riferimento alle caratteristiche degli effetti ambientali che il PCS può potenzialmente avere sull'ambito di intervento, si può senz'altro affermare che il piano non determina sull'ambiente un impatto negativo, e d'altra parte, in alcuni casi, grazie alla disciplina e al complessivo riordino delle prescrizioni in merito allo sfruttamento dell'arenile, un impatto nettamente positivo.

8.2 Conclusioni in merito all'assoggettabilità a VAS

Si è detto nell'ambito del Capitolo 2 del presente documento che ai sensi dell'art. 20 del *Regolamento regionale n.3/2008*, così come modificato con DGR n. 153 del 31/3/2009, la Valutazione ambientale strategica riguarda i piani ed i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

In particolare l'art. 20, recependo le indicazioni a livello nazionale, prevede che siano sottoposti alla VAS, i piani ed i programmi

- a) *“che sono elaborati per la valutazione e gestione di qualità dell'aria, ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione, o comunque realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del regolamento;*
- b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli acquatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, e s.m.i. “*

Il presente documento nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, applicata al PCS di Lamezia Terme, porta ad evidenziare che:

- 1) in primo luogo, il PCS considerate la natura, le finalità ed i contenuti precipui del piano, non rientra tra i piani indicati dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 20 del Regolamento regionale poiché non comporta in nessun caso la realizzazione dei progetti elencati negli allegati A e B del regolamento, al cui dettaglio si rinvia;
- 2) il piano, limitandosi a dettare specifiche regolamentari per una migliore organizzazione dell'arenile di competenza durante la stagione balneare, basata su una politica di tutela e conservazione delle risorse naturali, di rispetto della libera fruizione ed accesso al mare, non produce impatti sulle finalità di conservazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC).

Richiamandosi all'analisi fin qui svolta, finalizzata a verificare se il piano spiaggia della città di Lamezia Terme sia o meno soggetto a VAS, alla luce del combinato disposto dell'art. 3 della

Direttiva 2001/42/CE e dell'art. 20 del Regolamento regionale n. 3/2008 e ss.mm.ii., si conclude che il Piano Comunale di Spiaggia della città di Lamezia Terme possa rientrare nei casi di esclusione di cui all'art. 3 delle direttive ed all'art. 20 del citato Regolamento regionale.